



A.T.E.R. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Provincia di VERONA

Piazza Pozza 1/c,d,e - 37123 VERONA telefono 045-8062411 telefax 045-8062432 E-mail: info@ater.vr.it

www.ater.vr.it, protocolloatervr@legalmail.it.

**SERVIZIO TRIENNALE DI NOLEGGIO DI N. 2 FIAT
PANDA 1.2 CON ALIMENTAZIONE A BENZINA/GPL
AUTO DI SERVIZIO IN USO AL PERSONALE DELL'ATER
DI VERONA**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

Il responsabile del procedimento
Rag. Stefano Valentini

Art. 1 – Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito Capitolato) l'affidamento del servizio di noleggio per anni 3 (tre) a partire dalla data di avvio del servizio di n. 2 autoveicoli senza conducente a km. 0 e più precisamente N. 2 FIAT PANDA 1.2 69 CV EasyPower con doppia alimentazione benzina/GPL ad uso del personale dell'ATER di Verona.

L'affidamento comprende:

- il servizio di consegna degli autoveicoli presso la sede dell'ATER di Verona;
- il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprendente le revisioni, la sostituzione dei pneumatici e le riparazioni di carrozzeria;
- il servizio pneumatici da neve;
- il servizio di autoveicolo sostitutivo;
- il servizio di soccorso stradale;
- la copertura assicurativa kasko escluso il dolo;
- la tassa di proprietà ed eventuali altri adempimenti di future disposizioni legislative.

Rimane a carico dell'ATER di Verona:

- il carburante;
- la riparazione delle forature;
- il lavaggio interno ed esterno delle autovetture.

La sostituzione dei pneumatici dovrà avvenire al raggiungimento dei 40.000 Km o battistrada inferiore a 3 mm a prescindere dai chilometri percorsi, ovvero se danneggiati per fatti accidentali e incidentali o, comunque, quando il loro stato d'uso pone a rischio la sicurezza.

Art. 2 – Durata del servizio

Il servizio avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio. L'operatore economico che presta il servizio di noleggio rimane, comunque, impegnato, agli stessi patti e condizioni di contratto, su richiesta espressa dell'Azienda, per un ulteriore periodo eventualmente necessario all'espletamento del successivo affidamento e fino alla data d'inizio del servizio da parte del nuovo operatore economico aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Art. 3 - Varianti

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Azienda e che il direttore dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'affidamento e non comportino a carico dell'operatore economico maggiori oneri.

Art. 4 – Gestione contravvenzioni

Le notifiche di eventuali contravvenzioni stradali devono essere inoltrate alla sede dell'ATER di Verona la quale provvederà direttamente all'assolvimento di quanto dovuto.

Art. 5 – Pagamento

L'Azienda per l'effettuazione di tale servizio corrisponderà un canone mensile. Per eventuali ulteriori chilometri percorsi in più rispetto ai 16.000 km, verranno contabilizzati nel mese di gennaio con contabilizzazione al 31.12 e per l'ultima annualità entro il mese successivo alla fine del servizio in contraddittorio con l'esecutore del servizio.

Art. 6 - Consegna del Servizio

Si darà corso all'inizio del servizio di noleggio con la comunicazione da parte del direttore dell'esecuzione, via PEC, all'operatore economico esecutore, del giorno e dell'ora per ricevere in consegna le autovetture anche ai fini assicurativi.

Il servizio potrà iniziare solo dopo che l'atto di affidamento sia stato sottoscritto dalle parti.

Art. 7 - Cessione del contratto e cessione del credito

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'atto di affidamento sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata dell'affidamento, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese sostenute dall'Azienda.

La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui al c. 13 dell'articolo 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 8 - Contabilizzazione, fatturazione e pagamenti – Eccedenze chilometriche.

L'esecutore del servizio contabilizzerà mensilmente il canone di noleggio.

La fattura sarà emessa con cadenza mensile anticipata.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

Alla scadenza di ogni anno, l'esecutore del servizio addebiterà all'ATER i chilometri eccedenti i 16.000 annui, risultanti dai verbali redatti in contraddittorio di cui all'art. 5.

Art. 9 – Riconsegna degli autoveicoli.

Alla scadenza contrattuale, l'ATER DI VERONA riconsegnerà gli autoveicoli nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatti salvi i percorsi chilometrici ed il normale stato di usura.

Il fornitore del servizio, redigerà in contraddittorio con il responsabile del procedimento dell'Azienda il verbale di riconsegna degli autoveicoli.

Eventuali spese per il ripristino degli autoveicoli, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente denunciati, saranno addebitati per intero all'ATER, previa accettazione della congruità della spesa da parte dell'ATER.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'esecutore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

L'Azienda effettuerà il pagamento all'esecutore esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari i cui estremi identificativi verranno comunicati dall'appaltatore nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., corredati dalle informazioni ivi previste.

L'esecutore nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al presente appalto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2011 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituirà causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 - Risoluzione dell'affidamento

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell'affidamento, con semplice comunicazione scritta all'esecutore, qualora:

- a) la ditta esecutrice venisse dichiarata fallita o sottoposta a qualsiasi altra procedura concorsuale;
- b) sia riscontrata la mancata osservanza da parte della ditta esecutrice degli obblighi contrattuali;
- c) la ditta esecutrice non esegua alcuna delle prestazioni del presente capitolato e della relazione tecnico-illustrativa;

- d) dopo tre formali contestazioni da parte del responsabile del procedimento per mancata e/o parziale esecuzione del servizio;
- e) qualora la ditta esecutrice ceda a terzi in tutto o in parte, gli obblighi derivanti dal contratto, al di fuori dei casi previsti dalla legge in materia;
- f) qualora l'esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;
- g) per ogni altra inadempienza qui non contemplata ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 12 - Recesso dal contratto

E' facoltà dell'Azienda di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso di 30 (trenta) giorni solari da comunicare mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso l'operatore economico dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Azienda, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno.

In caso di recesso dell'Azienda, l'operatore economico ha diritto al pagamento dei servizi prestati, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore, eventuale pretesa, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.

Art. 13 - Controversie

Per tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e la ditta esecutrice, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, si dovrà procedere all'accordo bonario.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro competente quello di Verona. I verbali dell'accordo bonario e quelli attinenti il mancato raggiungimento dell'accordo saranno trasmessi all'Osservatorio.

In materia di controversie sono comunque seguite le disposizioni degli art. 208 e seguenti del succitato D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con esclusione espressa della procedura arbitrale.

Art. 14 - Osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

L'Esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nella relazione tecnico-illustrativa per tutto ciò che non sia in opposizione con le norme vigenti in materia di pubblici servizi.